

**Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
“G. Scaduto”**



**IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI
COGNIZIONE**

prof. Federico Russo

1 - 2 ottobre 2014

Il processo sommario di cognizione fu introdotto con la legge 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in GU n. 140 del 19.6.2009. Si rilevò, subito, l'anomalia di un rito nuovo di zecca, introdotto da una legge che conteneva, al contempo, una delega per la riduzione dei riti.

La dottrina si era, dapprima divisa, su due opinioni:

- secondo una prima si trattava di un rito a cognizione sommaria in senso stretto, con un primo grado a cognizione sommaria, ed un appello, in realtà primo grado vero di giudizio a cognizione piena (schema simile a d.i. - opposizione);
- secondo altra opinione (maggioritaria) si sarebbe trattato di un rito a cognizione non sommaria, ma a semplice istruzione deformalizzata, in cui anche nel primo grado, il giudice avrebbe avuto una cognizione piena

Si era evidenziata, al contempo, una certa ambiguità di fondo di questo nuovo rito, che:

- postula, per espressa disposizione di legge, un'istruzione sommaria (tant'è che il giudice, ove ritenga necessaria un'istruzione non sommaria, deve mutare il rito);
- si chiude con una ordinanza che però è idonea a formare giudicato;
- prevede, addirittura, la declaratoria di inammissibilità *tout court* della domanda, qualora il rito sia stato adoperato fuori dai casi stabiliti dalla legge (il che fa pensare ad una differenza sostanziale e non meramente formale rispetto al rito ordinario);
- prevedeva, almeno nella sua formulazione originaria, una cognizione piena in appello, nel senso che la Corte poteva ammettere i mezzi di prova rilevanti e non solo quelli indispensabili (come è oggi; il che era come dire che può ammettere ogni mezzo di prova, dal momento che i mezzi di prova irrilevanti non sarebbero ammissibili neppure in un primo grado ordinario), aggravamento che si giustifica proprio per via della sommarietà dell'istruzione in primo grado;
- più in generale non avrebbe, probabilmente, una sua vera ragion d'essere, se non fosse diverso, in qualcosa, dal rito ordinario.

Il procedimento ricalca molto il c.d. *refere* , la procedura per direttissima del processo francese. Rispetto al *refere*, però, c'è una novità di non poco conto.

Sebbene il processo si chiuda con ordinanza, emessa nelle forme del rito camerale, questa ordinanza produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Dunque passa in giudicato, se non è appellata nel solo termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Successivamente il d.lgs. 150/2011 ne ha esteso l'applicazione (recte, ha ricondotto allo schema del procedimento speciale ivi disciplinato, modellato sul procedimento sommario di cognizione) ad una serie di altri procedimenti (v. infra).

Nella relazione di accompagnamento, però, si dava una sorta di interpretazione (semi)autentica del rito *originale* disciplinato dal c.p.c.:

Sono stati ricondotti, invece, al modello del procedimento sommario di cognizione, inteso come giudizio a cognizione piena sia pure in forme semplificate ed elastiche rispetto ai due residui irriducibili snodi del rito ordinario offerti dagli articoli 183 e 189 del codice di procedura civile, i procedimenti speciali caratterizzati da una accentuata semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, rivelata, spesso nella maggior parte dei casi, dal richiamo della procedura camerale prevista e disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del medesimo codice. (*Relazione illustrativa allo schema di decreto § Osservazioni generali; e § Articolo 3 (Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione)*)

Con la riforma dell'appello introdotta con d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (applicabile dal 11 settembre 2012), il legislatore è intervenuto nuovamente, limitando, in grado di appello, i *nova* ai soli mezzi di prova *indispensabili*, e non solo - come nel testo originario - *rilevanti*.

eliminazione in appello di prove “rilevanti” e sostituzione con “indispensabili” comporta, a mio avviso, necessità di rivedere sommario e di interpretarlo, oggi, necessariamente come cognizione piena, non sommaria, ma deformalizzata.

Solo che a questo punto, cui prodest?

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2013, n. 11465

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 704 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345, comma 2, c.p.c. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d'appello e non al tribunale in sede collegiale.

C.P.C. Art.702 bis Forma della domanda. Costituzione delle parti

[I]. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

[CONTINUA]

applicabilità sommario a cause soggette a riti speciali

a) giudice di pace

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, n. 23691

Il procedimento sommario, previsto dagli art. 702 bis e seguenti c.p.c. (introdotto dall'art. 51 l. 18 giugno 2009 n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace), non se ne può invocare l'applicazione.

applicabilità sommario a cause soggette a riti speciali

b) cause di lavoro o locatizie - contrarie

- i. soggette ad un rito speciale;*
- ii. incompatibilità della disciplina codicistica (che fa riferimento all'art. 183 c.p.c., dunque al rito ordinario)*

applicabilità sommario a cause soggette a riti speciali

b) cause di lavoro o locatizie - contrarie

Corte appello Reggio Calabria, 01/03/2012

Il procedimento sommario di cognizione, quale disciplinato dagli art. 702-bis e ss. c.p.c. non è adottabile per le cause che sono assoggettate ad un rito — a cognizione piena — diverso e alternativo rispetto a quello ordinario quale quello delle cause di lavoro o locatizie.

Corte appello Lecce, 16/03/2011

Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 e ss. c.p.c. non può essere esteso alle controversie in materia di lavoro e locazione.

Il principio è comunque discutibile. In ogni caso direi che salvezza domanda (comunque introdotta con ricorso)

applicabilità sommario a cause soggette a riti speciali

b) cause di lavoro o locatizie - contrarie

- i. soggette ad un rito speciale;*
- ii. incompatibilità della disciplina codicistica (che fa riferimento all'art. 183 c.p.c., dunque al rito ordinario)*

Tribunale Teramo 01/12/2010

Il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. costituisce un vero e proprio processo di cognizione per la tutela dei diritti soggettivi con forme brevi. Qualora il ricorrente introduca con il rito sommario una controversia rientrante nelle materia locatizia ed il resistente eccepisca la improcedibilità del ricorso con il rito prescelto dalla controparte, il giudice può operare la trasformazione del rito da ordinario a speciale di cui all'art. 426 c.p.c. e disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito del lavoro.

Tribunale Modena sez. II, 18/01/2010

Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c, introdotto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, non è applicabile alle controversie in materia di locazione o di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, assoggettate, in quanto tali, al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c, mutuato da quello del lavoro.

applicabilità sommario a cause soggette a riti speciali

b) cause di lavoro o locatizie - favorevoli

La norma non prevede altra limitazione se non quella relativa a cause non attribuite al giudice unico e le cause soggette al rito del lavoro / locatizio sono, appunto, attribuite al giudice monocratico

applicabilità sommario a cause soggette a riti speciali

b) cause di lavoro o locatizie - favorevoli

Tribunale Napoli 25/05/2010

Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c. è applicabile anche con riferimento alle controversie locatizie, assoggettate in quanto tali al rito speciale di cui all 'art. 447 bis c.p.c., mutuato da quello del lavoro (nella specie, si trattava di un'azione di risarcimento danni da infiltrazioni di umidità, proposta dal conduttore di un appartamento ad uso abitativo nei confronti del suo locatore e di altri soggetti, nonché della domanda riconvenzionale proposta dal medesimo locatore nei confronti del ricorrente per il pagamento di canoni di locazione).

v. anche sulla base però dell'idea ormai superata che si tratti di un rito a istruzione sommaria:

Tribunale Fasano 04/07/2010

Poiché il nuovo procedimento sommario di cognizione introdotto dalla l. n. 69 del 2009 deve ritenersi condizionato alla sola possibilità di una decisione allo stato degli atti o a seguito di un'istruzione sommaria (naturalmente, sempre che la controversia rientri nella sfera del potere di cognizione del giudice monocratico), il ricorso a tale nuovo modulo processuale non può ritenersi limitato alle sole controversie soggette al rito ordinario, bensì estesa anche alle cause soggette a riti speciali, qual è quello del lavoro o locatizio.

applicabilità sommario a cause soggette a riti speciali

b) cause di lavoro o locatizie - favorevoli

Tribunale Lamezia Terme sez. II, 12/03/2010

Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c. è applicabile anche con riferimento alle controversie assoggettate al rito del lavoro o a quello speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c. in materia di locazione o di comodato di immobili urbani (nella specie, la controversia riguardava la risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un impianto di distribuzione di carburante).

Tribunale Verona, 05/02/2010 , in Giur. merito 2010, 9, 2166 (s.m.) (nota di: BIAVATI)

Sono compatibili con il nuovo rito sommario tutte le cause "semplici", che non presentano pluralità di questioni da risolvere, non richiedono accertamenti complessi, non necessitano di attività istruttorie di lunga indagine o numerose. Nel nuovo rito sommario, regolato dagli art. 702 bis ss. c.p.c., è ammissibile la chiamata di terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c. Tale chiamata si realizza con atto di citazione a comparire all'udienza fissata dal giudice, nel rispetto dei termini di comparizione e costituzione del terzo fissati per il convenuto.

Tribunale Verona, Data 09/08/2011, Giur. merito 2011, 10, 2427

Di regola il rito sommario è incompatibile - e va quindi disposto il mutamento del rito nelle forme ordinarie - con quei giudizi, che, anche se di natura esclusivamente documentale o comportanti un'attività istruttoria contenuta, implicino l'esame e la soluzione di questioni tecniche o giuridiche di una certa complessità che possono richiedere una trattazione non semplificata, sia per l'esigenza delle parti di svolgere e puntualizzare le proprie difese, sulla base di quelle della controparte sia per quella dell'organo giudicante di far chiarire alle parti i rispettivi assunti nello svolgimento successivo delle udienze formando in maniera graduale il proprio convincimento.

C.P.C. Art.702 bis Forma della domanda. Costituzione delle parti (1)

[CONTINUA]

[II]. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

[III]. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

[CONTINUA]

C.P.C. Art.702 bis Forma della domanda. Costituzione delle parti (1)

[CONTINUA]

[IV]. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

[CONTINUA]

C.P.C. Art.702 bis Forma della domanda. Costituzione delle parti (1)

[CONTINUA]

[V]. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito l'intero Capo III-bis.[CONTINUA]

CHIAMATA DI TERZO AD ISTANZA DEL CONVENUTO E IUSSU IUDICIS

Tribunale Bari sez. III, 14/03/2014

In tema di procedimento sommario di cognizione, sebbene gli art. 702 bis e ss. c.p.c. non dicano nulla sulla possibilità di chiamata in causa da parte dell'attore, devono ritenersi applicabili le regole dettate per il rito ordinario dall'art. 183 c.p.c., con la conseguenza che anche l'attore può chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, ove tale esigenza sorga dalle difese del convenuto. (Nella specie, il Trib. ha quindi autorizzato parte ricorrente alla chiamata delle proprie compagnie di assicurazione per essere garantita nei confronti della domanda riconvenzionale proposta dalla resistente).

Tribunale Verona, 05/02/2010 , in Giur. merito 2010, 9, 2166 (s.m.) (nota di: BIAVATI)

Sono compatibili con il nuovo rito sommario tutte le cause "semplici", che non presentano pluralità di questioni da risolvere, non richiedono accertamenti complessi, non necessitano di attività istruttorie di lunga indagine o numerose. Nel nuovo rito sommario, regolato dagli art. 702 bis ss. c.p.c., è ammissibile la chiamata di terzo "iussu iudicis" ex art. 107 c.p.c. Tale chiamata si realizza con atto di citazione a comparire all'udienza fissata dal giudice, nel rispetto dei termini di comparizione e costituzione del terzo fissati per il convenuto.

C.P.A. Art.702 ter Procedimento

[I]. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

[II]. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

[III]. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

[CONTINUA]

C.P.A. Art.702 ter Procedimento

[CONTINUA]

[IV]. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

[V]. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

[CONTINUA]

d.l. 132/2014 (in corso di conversione)

Art.14 Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:

«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). -

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo Contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.

Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

C.P.A. Art.702 ter Procedimento

[CONTINUA]

[VI]. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

[VII]. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

EVENTI ACCIDENTALI: SOSPENSIONE

Cassazione civile sez. VI, 02/01/2012, n.3

Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702 bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c..

Tribunale Bari sez. III, 27/02/2014

Nel procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., non sembra che il giudice investito possa esercitare il potere di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, nemmeno quello di cui all'art. 337 c.p.c., comma 2, perché quando si verifica una delle situazioni supposte da dette norme e, quindi, nel caso dell'art. 337, comma 2, quando la valutazione dell'autorità della sentenza impugnata è tale da ritenersi giustificata la sospensione, si determina l'impossibilità di mantenimento del processo nel rito sommario.

C.P.A. Art.702 quater Appello

[I]. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili (2) ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

(1) Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito l'intero Capo III-bis.

(2) L'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012 n. 134, ha sostituito, in sede di conversione, alla parola «rilevanti», la parola «indispensabili».

cosa è idoneo al giudicato?

[I]. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter

Tesi 1) (MONTELEONE) : sul piano letterale solamente l'ordinanza che accoglie il ricorso:

[VI]. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Dunque : solo l'ordinanza che accoglie, la solita idonea a costituire titolo esecutivo

cfr: Corte appello Roma sez. III, 11/05/2011, n. 2089

cosa è idoneo al giudicato?

[I]. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter

Tesi 2) (PREVALENTE) :

l'art. 702 ter VI comma va letto in chiave sistematica con il precedente V comma: fa riferimento non solo all'ordinanza "titolo esecutivo" ma a tutti i casi in cui il giudice decide la causa, senza dichiararsi incompetente, avere separato le domande o avere mutato il rito:

[V]. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti (...) il giudice (...) provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

cfr. Cassazione civile sez. VI 27/03/2014 n. 7258

la forma dell'appello

MONTELEONE (2012, APPENDICE)

Secondo un criterio fin oggi sempre seguito l'appello dovrebbe essere disciplinato come il procedimento di primo grado e quindi dovrebbe proporsi con ricorso da depositarsi in cancelleria entro il termine di decadenza. Si va, però, facendo strada sia in dottrina che in giurisprudenza la tesi che, nel silenzio della legge, il gravame si proponga con citazione secondo l'art. 342 c.p.c. e che il procedimento sia regolato dalle norme ordinarie (3), salve le particolari previsioni dell'art. 702 *quater*.

(3) In questo senso cfr., per tutti, CAPONI, IN AA.VV., La riforma della giustizia civile, Torino 2009, p. 206-207, CEA, L'appello nel processo sommario di cognizione, cit., p. 155-156. In giurisprudenza v. App. Roma 11-5-2011 n. 2089; App. Perugia 2-11-2011, in Giusto proc. civ., 2012, p. 183 e ss.

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2014, n. 14502

In materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 "quater" cod. proc. civ., contro l'ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va proposto con atto di citazione, e **non** con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.

Cassazione civile sez. II, 25/02/2014, n. 4485

Nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporre l'acquisizione d'ufficio.

Corte appello Reggio Calabria, 01/03/2012

Nel giudizio di appello, con riguardo all'improprio utilizzo in primo grado del procedimento sommario di cognizione quale disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c. per una controversia in realtà soggetta al rito del lavoro, nonostante l'erronea adozione del rito sommario da parte del ricorrente, per il principio di ultrattività del rito, l'appello avverso l'ordinanza emessa a conclusione del primo grado va comunque proposta nelle forme proprie del rito prescelto giacché nel silenzio della scarsa previsione di cui all'art. 702-quater c.p.c., deve ritenersi che tali forme ricalchino per intero quelle del giudizio ordinario di cognizione, in applicazione dell'art. 359 c.p.c.

APPELLO CONTRO ORDINANZA DI RIGETTO?

Corte appello Roma sez. III, 11/05/2011, n. 2089

Nel procedimento sommario di cognizione l'ordinanza di rigetto non è appellabile.

Cassazione civile sez. VI 27/03/2014 n. 7258

La pronuncia del tribunale che dichiara inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non è impugnabile per cassazione, ma è appellabile ai sensi dell'art. 702 quater cod. proc. civ. in quanto tale norma ammette l'appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 ter, sesto comma, cod. proc. civ. che, a sua volta, si riferisce all'ordinanza di cui al quinto comma dello stesso articolo, pronunciata in tutti i casi in cui il giudice «non provvede ai sensi dei commi precedenti» e, dunque, contenente la regola generale nella quale rientra anche la statuizione d'inammissibilità per tardività della domanda.

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

Cassazione civile sez. un. 10/07/2012, n. 11512

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione afferente a procedimento sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c., trattandosi di rito avente natura cognitiva e non cautelare, come è anche esplicitamente affermato dalla rubrica del capo III bis c.p.c., introdotto dall'art. 51 l. 18 giugno 2009 n. 69.

Il sommario “semplificato” di cognizione

ricordare che i procedimenti della “semplificazione” dei riti sono modellati sulla disciplina codicistica, ma introducono un doppio livello di disciplina speciale:

- una prima “speciale di primo livello” dettata all’art.3 del d.lgs. 150/2011;
- una seconda “speciale di secondo livello”, dettata dai singoli articoli 14-30 d.lgs.

In pratica, per individuare la disciplina concretamente applicabile, occorre:

- verificare se, innanzitutto, esiste qualche regola processuale specifica contenuta nella singola legge speciale richiamata dal d.lgs. 150/2011;
- verificare, poi, la disciplina prevista dal d.lgs. 150/2011 per quel singolo procedimento;
- applicare, poi, le regole dell’art. 3 d.lgs. 150/2011;
- infine, in via sussidiaria, le regole degli artt. 702 bis ss. c.p.c.

Il sommario “semplificato” di cognizione

- non è applicabile la disciplina del mutamento del rito (scelta, questa, voluta dal legislatore delegante, all’art. 54 comma 4 della legge 69/2009);
- viene, in taluni casi, escluso l’appello (e.g., il procedimenti ex art. 14 per il recupero dei compensi del difensore; ex art. 15, opposizione al pagamento dei decreti di pagamento per spese di giustizia).

Con la conseguenza che - se il rito in esame dovesse essere inteso come sommario in senso letterale (ed il processo a cognizione piena iniziasse con la proposizione dell’appello) - si sarebbe in presenza di un procedimento avente ad oggetto diritti soggettivi, idoneo a formare giudicato, privo, però, di una vera cognizione piena affidata al giudice. Con compressione eccessiva del diritto alla difesa, e probabile incostituzionalità ai sensi dell’art. 24 Cost.

Il sommario “semplificato” di cognizione

Art. 3 Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702 ter del codice di procedura civile.
2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

(in neretto le norme del c.p.c. applicabili al sommario semplificato)

Art. 702-ter (Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

I singoli procedimenti regolati dal rito sommario *semplificato ex d.lgs. 150/2011*

- 1) Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art.14)**
- 2) L'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia (art. 15)**
- 3) Controversie in materie di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini UE e dei loro familiari (art. 16)**
- 4) Controversie in materia di allontanamento dei cittadini UE e dei loro familiari (art.17)**
- 5) Controversie in materia di espulsione dei cittadini non UE e dei loro familiari (art.18)**
- 6) Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 19)**
- 7) Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 20)**
- 8) Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21)**
- 9) Controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22)**
- 10) Controversie in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il parlamento europeo (art. 23)**
- 11) Impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (art. 24)**
- 12) Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25)**
- 13) Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26)**
- 14) Impugnazione dei deliberazioni del del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (art. 27)**
- 15) Controversie in materia di discriminazione (art. 28)**
- 16) Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art. 29)**
- 17) Controversie in materia di attuazione delle sentenze e dei provvedimenti di giurisdizione volontaria stranieri e contestazione del riconoscimento (art.30)**

Cassazione civile sez. I, 29/01/2014, n. 1904

Il rito sommario previsto dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., applicabile alle controversie sull'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, pur incanalando l'attività dei soggetti del giudizio in una sequenza tendenzialmente atta a snellire i tempi, non impone una decisione allo stato degli atti, dovendo il giudice, pur nella particolarità del rito, procedere all'attività istruttoria appropriata al tipo di controversia trattata ed anche a nominare un consulente tecnico d'ufficio, il quale, ove la documentazione al riguardo fornita dalle parti sia incompleta od insufficiente, può provvedere alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di comparazione, data la necessaria valutazione tecnica delle caratteristiche dei beni presi in considerazione.

Corte Costituzionale, 01/04/2014, n. 65

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 3 comma 1 e 14 comma 2 d.lg. 1° settembre 2011 n. 150, nella parte in cui prevedono che, nei procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, il tribunale decida in composizione collegiale, anziché monocratica, e che ai medesimi procedimenti non si applichi l'art. 702 ter comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 54 comma 4 lett. a) l. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'art. 76 cost.

d.lgs. 150/2011

Art. 14 Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Analogamente a quanto disposto dalla disciplina previgente, il rito in questione si applica sia al procedimento di recupero del credito vero e proprio, che all'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il professionista abbia optato per la tutela monitoria.

In sostanza è scomparsa la fase davanti al collegio, destinata al tentativo di conciliazione; è scomparsa, altresì, la previsione che il collegio, in caso di mancata comparizione di una delle due parti (anche, quindi, il ricorrente) deve provvedere con ordinanza alla liquidazione. Questa scelta rende, probabilmente, meno utile il procedimento ex art. 28, e meno competitivo rispetto al ricorso all'alternativa tutela monitoria.

Analogamente alla previgente disciplina, è rimasta l'inappellabilità della sentenza, che definisce il procedimento; e ciò sia con riguardo al procedimento ex art. 28 in senso stretto, che con riguardo alle opposizioni a decreto ingiuntivo.



TRIBUNALE DI _____
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
RICORSO *EX ART. 702-BIS* C.P.C.

Nell'interesse: del sig. _____, nato a _____ il _____,
codice fiscale: _____, residente in _____, via
_____ n. _____, elettivamente domiciliato ai fini del presente
giudizio in _____, via _____ n. _____, presso lo studio
dell'avv. _____ (codice fiscale: _____;
indirizzo di posta elettronica certificata: _____;
fax: _____), che lo rappresenta e difende giusta procura stesa in
calce al presente ricorso

ricorrente;

Ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. (2)



Contro: il sig. _____, nato a
_____ il _____, codice
fiscale: _____, residente
in _____, via _____ n. ____;
resistente;

Ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. (3)



FATTO E DIRITTO

- **premessa in fatto:** indicazione di tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda (c.d. *causa petendi*)
- **esposizione in diritto:** indicazione degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda (c.d. *causa petendi*) e determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. *petitum*)

Ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. (4)



“Tanto premesso, il sig. _____, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

*che codesto Tribunale, ai sensi dell’art. 702-*bis*, 3° comma, c.p.c. voglia fissare con decreto la data dell’udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine non inferiore a dieci giorni prima della predetta udienza per la sua costituzione in giudizio”.*

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (5)



“INVITA

il convenuto a costituirsi in giudizio nel rispetto del termine assegnato dal giudice, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 702-bis, 4° comma, c.p.c., e a comparire all’udienza indicata dinanzi al giudice designato, con l’avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine e, comunque, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis, 4° e 5° comma, c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione in giudizio, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni”.

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (6)



FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI (CON L'INDICAZIONE SPECIFICA DEL CONTENUTO DI OGNI SINGOLO PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE DI CUI SI CHIEDE AL GIUDICE L'ADOZIONE)

A titolo meramente esemplificativo:

“VOGLIA CODESTO TRIBUNALE

rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

ritenere e dichiarare che _____;

*conseguentemente, condannare il sig. _____ a
_____;*

con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.

Salvo ogni altro diritto nella forma più ampia e generale”.

Ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* (7)



Indicazione di eventuali mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.

Indicazione specifica dei singoli documenti che si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria (incluso anche il documento contenente l'informativa di cui all'art. 4, 3° comma, d.lgs. n. 28/2010).

Dichiarazione di valore ai fini del versamento del contributo unificato (tenuto conto della circostanza che il contributo dovuto è dimezzato rispetto a quello previsto per il procedimento ordinario).

Indicazione del luogo e della data.

Sottoscrizione del difensore.

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (8)



PROCURA ALLE LITI

“Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, anche di opposizione e di esecuzione, l’avv. _____, con studio in _____, via _____ n. _____, ove eleggo domicilio.

Conferisco al nominato difensore ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese espressamente quelle di proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in giudizio e nominare sostituti in udienza.

Dichiaro di avere ricevuto dal nominato procuratore l’informativa di cui all’art 13 d.lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dal nominato procuratore, ai sensi dell’art. 4, 3° comma, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi disciplinato, dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del citato decreto e dei casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come da documento separato sottoscritto all’atto del conferimento dell’incarico e che si allega al presente ricorso”.

Indicazione di luogo e data

Sottoscrizione della parte

Sottoscrizione per autentica del difensore

Traccia 1

Tizio Caio e Sempronia sono tre comproprietari di un immobile in Palermo, via Roma, 127. Sempronia, d'accordo con i comproprietari, lo scorso anno aveva concesso l'immobile in locazione ad uso commerciale a Mevio. L'intesa tra i fratelli era che Mevio - che aveva rapporti solamente con Sempronia - avrebbe versato il canone di 1.600,00 euro mensili il 5 di ogni mese su un conto corrente cointestato fra i tre fratelli.

Un anno fa Tizio e Caio si accorgevano che il canone non risultava versato sul conto. Chiedevano spiegazioni a Sempronia, che rispondeva in modo evasivo e - alla fine - si rendeva irreperibile. Dopo aver diffidato Sempronia ad agire per la tutela del credito (assumendo che il conduttore non avesse pagato), Tizio e Caio intimavano, in via principale n.q. di comproprietari e in subordine in via surrogatoria quali creditori di Sempronia, lo sfratto contro Mevio chiedendo anche il pagamento dei canoni pregressi, per euro 16.000,00.

Mevio si opponeva allo sfratto. Produceva una lettera di Sempronia che lo invitava, da una certa data in poi, a non versare più il canone sul conto cointestato ma su un altro intestato alla sola Sempronia. Produceva, anche, la prova dei corretti e tempestivi pagamenti. Tizio e Caio rinunciavano all'azione contro Mevio.

Con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Tizio e Caio ottenevano un provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo inibiva a Mevio di pagare il canone sul conto esclusivo di Sempronia e con qualsiasi altro mezzo diverso dal conto originariamente concordato, senza il consenso scritto di Tizio e Caio.

Tizio e Caio si rivolgono, quindi, nuovamente ad un legale per recuperare il loro credito nei confronti di Sempronia, comprensivo di interessi, svalutazione monetaria e maggior danno, tenuto conto che il conto cointestato, a causa del mancato pagamento, è andato in scopertura, sicché i Tizio e Caio sono stati costretti a pagare alla Banca interessi, spese e commissioni per euro 500,00.

Il Candidato, assunte le vesti del legale dei due comproprietari, rediga l'atto che ritiene più opportuno per la tutela dei propri clienti, scegliendo lo strumento che appare idoneo ad una più rapida soluzione della vertenza.

Traccia 2 (semplice)

L'avv. Tizio ha svolto incarico di difensore del sig. Mevio in una controversia tra lo stesso Mevio e Sempronio, presso il Tribunale di Palermo. Mevio e l'avv. Tizio avevano concordato con contratto dell'11.3.2014, un compenso forfetario di euro 6.000,00, salvo maggiore liquidazione da parte del giudice, somma che Mevio avrebbe dovuto versare, nella misura del 50% al conferimento dell'incarico (come effettivamente Mevio versava) e il saldo alla conclusione del giudizio. La causa veniva decisa con spese compensate. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza l'avv. Tizio chiedeva a Mevio il pagamento della somma di euro 12.000,00, importo dovuto sulla base dei parametri di cui al decreto 10 marzo 2014, n. 55, *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*. Al rifiuto di Mevio emetteva parcella che faceva vistare per congruità dal Consiglio dell'Ordine di Palermo, e otteneva dal Tribunale di Palermo un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 12.000,00. Nel ricorso non si faceva cenno al contratto dell'11 marzo 2014, ma si liquidava il compenso sulla base dei parametri di cui al citato DM. Il decreto veniva notificato a Mevio dieci giorni fa.

Il candidato assume le vesti del legale di Mevio rediga l'atto giudiziario che ritiene più idoneo al caso concreto.